

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge 14 gennaio 1993, n. 4 (Legge Ronchey) - Decreto Ministeriale 8 aprile 1994, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 1994.

IL TARIFFARIO

Condizioni generali

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrita' fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, le facolta' di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.

2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetta al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico, nonche' le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti.

3. All'atto della richiesta, rivolta al responsabile dell'istituto culturale o della soprintendenza, l'interessato dovra' fornire ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare, il richiedente dovra' indicare mezzi, modalita' e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalita' e destinazione delle medesime, quantita' che intende ottenere e immettere sul mercato nonche' le forme di distribuzione. Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovra' sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto. La concessione e' incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Ove previsto, dovra' essere effettuato il deposito cauzionale nella misura indicata.

Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovra' essere consegnato alla amministrazione per riceverne un nulla osta. Salvo accordi speciali, l'amministrazione puo' richiedere tre copie di ogni opera prodotta.

Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'amministrazione.

4. Ogni esemplare di riproduzione dovra' indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza, data), la sua ubicazione nonche' la tecnica e il materiale usato per la riproduzione. Esso dovra' riportare la menzione "su concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali", nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei terzi, il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai beni culturali in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e idoneo a moltiplicazione non puo' essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva concessione da parte dell'amministrazione e pagamento dei

canoni e corrispettivi per la riproduzione, quali fissati nel presente tariffario o negli accordi particolari.

6. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilita' dell'amministrazione (stampe fotografiche, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile e altro) e' indicato nel tariffario e non da' diritto ne' include facolta' di riproduzione se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale cosi' acquistato dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. Per il materiale fotografico in possesso dell'amministrazione e relativo a beni non appartenenti allo Stato si applicano le disposizioni del presente tariffario, previo accordo con il titolare del bene.

7. Per ottenere il noleggio di fotocolor (trasparenti a colori) nella disponibilita' dell'amministrazione, e' necessario presentare una richiesta formulata nei termini di cui al punto 3. Il periodo di noleggio e' di tre mesi al massimo a partire dalla consegna del materiale al richiedente. Ogni fotocolor dev'essere restituito nella sua confezione con il documento originale d'accompagnamento. Le condizioni economiche di noleggio sono fissate nel presente tariffario.

Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per una edizione a stampa in una lingua, o per un passaggio televisivo. Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonche' per ogni utilizzazione diversa dovra' essere presentata richiesta specifica e dovranno esser previamente corrisposti all'amministrazione i diritti di riproduzione come fissati nel presente tariffario. L'utilizzazione dei fotocolor dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.

E' vietato copiare o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in noleggio. Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'amministrazione.

8. La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali in consegna all'amministrazione, dovra' essere redatta e presentata nei termini di cui al punto 3. I canoni e i corrispettivi dovuti all'amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni e i corrispettivi per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive non includono le spese sostenute a tale scopo dall'amministrazione e determinate caso per caso. L'importo del deposito cauzionale e' stabilito dall'amministrazione in funzione degli spazi utilizzati. E' fatto salvo il diritto di cronaca.

9. Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario, cosi' come quelle relative a forniture o lavori da eseguirsi negli istituti periferici del Ministero e non elencati nel presente tariffario, formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta. Compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di istituto, potranno essere forniti, a richiesta, preventivi i quali indicheranno il periodo di validita' e le modalita' di pagamento. Gli interessati saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.

10. I canoni e i corrispettivi previsti nel presente tariffario non includono l'I.V.A., ove applicabile, e non comprendono le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto che sono a carico degli interessati.

11. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' esente da ogni responsabilita' per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attivita' (di riproduzione e di eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali rimane altresì esente da responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le riprese fotografiche o cinetelevisive effettuate negli istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali.

12. Acquisito il positivo parere dell'ufficio servizi aggiuntivi, l'amministrazione potra' stipulare accordi specifici in relazione a iniziative o esigenze particolari.

13. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati:

a) sul conto corrente postale intestato alla locale tesoreria provinciale dello Stato (capo XXIX - Cap. 2584/art. 3);

b) direttamente presso la locale tesoreria provinciale dello Stato.

I. RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE

1) Stampe in bianco e nero formato	da negativo esistente
9x12	7.000
13x18	8.000
18x24	12.000
24x30	20.000
30x40	22.000
40x50	24.000
50x60	35.000